

## IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs. 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione ..... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura

non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Considerato:

- che la ditta "Antonlioli" s.n.c. di Riccione ha in appalto il servizio di manutenzione degli impianti pubblici di illuminazione elettrica e degli impianti semaforici, giusta contratto Rep. n. 16736 del 12 luglio 1994, successivamente prorogato, con ultima scadenza fissata al 31 dicembre 2002, giusta determinazione dirigenziale n. 787 del 29.12.2001;
- che, con l'approssimarsi di detta scadenza, il Per.Ind. Luca Castellani, funzionario responsabile del pubblico servizio in parola, con relazione prot. n. 7/22 del 27.12.2002, in atti, propone di procedere ad un'ulteriore proroga contrattuale al fine di poter meglio verificare e valutare il funzionamento di alcuni riduttori di flusso, installati in via sperimentale, il cui utilizzo è teso a produrre un risparmio energetico sul consumo per l'illuminazione pubblica;
- che tale proroga si rende opportuna anche al fine di individuare nuove procedure e modalità di esecuzione del futuro contratto di appalto, per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;

Dato atto della competenza e professionalità dimostrata dalla ditta "ANTONIOLI" nella gestione del servizio in questione, nonché della propria disponibilità ad accettare l'anzidetta proroga ai medesimi patti e condizioni del contratto in scadenza praticando, inoltre uno sconto migliorativo del 6% (seipercento) sugli importi inerenti la sostituzione dei materiali di cui all'art. 25 del vigente Capitolato d'oneri, giusta comunicazione del 23.12.2002, in atti;

Visto in dettaglio la perizia di spesa relativa a detta proroga, contenuta nella relazione stessa, dell'importo complessivo di Euro 72.303,96 (I.V.A. ed imprevisti inclusi) così ripartito:

1) ONERE FORFETTARIO PER IL SERVIZIO NEI SEGUENTI BIMESTRI:

Gennaio/Febbraio

Marzo/Aprile

Maggio/Giugno

Luglio/Agosto

Settembre/Ottobre

Novembre/Dicembre

n. 6 bimestri x Euro 2.401,52 = Euro 14.409,12

2) ONERE PRESUNTO PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE, ACCESSORI, CAVI, ECC. NEI SEGUENTI BIMESTRI:

Gennaio/Febbraio

Marzo/Aprile

Maggio/Giugno

Luglio/Agosto

Settembre/Ottobre

Novembre/Dicembre

n. 6 bimestri x Euro 7.436,98 = Euro 44.621,88

SOMMANO	Euro	59.031,00
I.V.A. 20%	Euro	11.806,20
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO	Euro	1.466,76

TOTALE PERIZIA Euro 72.303,96

=====

Ritenuto di provvedere in merito in quanto, con la proroga di cui sopra, oltre alla riscontrata convenienza economica data dal mantenimento degli stessi costi contrattuali, si vanno ad evitare soluzioni di continuità nel servizio;

Visto l'art. 44 della Legge 23.12.1994 n. 724;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 163 - Dec.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.);

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

#### D E T E R M I N A

- 1) - di prorogare per i motivi specificati in premessa alla ditta "Antonoli" s.n.c. con sede in Riccione - Via Del Lavoro, 11 l'appalto del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2003;
- 2) - di dare atto che tale proroga viene concessa alle condizioni tutte di cui al surrichiamato contratto Rep. n. 16736 del 12.07.1994 con uno sconto del 6% (seipercento) sui costi "non forfettari", giusta offerta della ditta "ANTONIOLI" citata in premessa, quindi per un onere complessivo e presunto di Euro 59.031,00 + I.V.A. 20% = Euro 70.837,20 come debitamente ripartito nelle premesse;
- 3) - di assumere la spesa anzidetta oltre alla quota di Euro 1.466,76 per "imprevisti e arrotondamenti" portata dalla suindicata perizia di settore e così per complessive Euro 72.303,96 a carico del Cap. 3825.00 "Acquisto materiali per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica" del bilancio 2003 - impegno n. 420 -;
- 4) - di dare atto che l'impegno di cui sopra viene assunto nell'ambito della gestione provvisoria del bilancio 2002, citata in premessa, attuata ai sensi del 3 comma dell'art. 163 del Dec. Lgs. n. 267/2000;
- 5) - di individuare nella persona del Per.Ind. Luca Castellani, tecnico del settore, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

\_\_\_\_\_

